



CONDIZIONI GENERALI



Comune di
Chiavari

OGGETTO	<i>Comune di Chiavari. Servizi integrati di igiene urbana</i>
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Comune di Chiavari</i>
STAZIONE APPALTANTE	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana</i>
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott.ssa Rossella Bardinu per la Procedura di gara Ing. Luca Mario Bonardi per l'esecuzione del contratto</i>

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	<i>La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di stazione appaltante che indice la Procedura Aperta</i>
Concorrente	<i>Il soggetto ammesso a partecipare alla gara</i>
Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto</i>
Comune, Committente	<i>Il soggetto aggiudicatore che attiva il contratto</i>
Disciplinare di gara	<i>L'insieme della documentazione di gara e contrattuale: Bando, Norme di partecipazione, Condizioni generali, Capitolato speciale d'oneri, Progetto offerta</i>
Documentazione contrattuale	<i>Condizioni generali, Capitolato speciale d'oneri, Offerta aggiudicataria</i>
Responsabile Unico del Procedimento, RUP	<i>Per la indizione e la conduzione della procedura di gara è individuato dalla Stazione Appaltante; per l'esecuzione del contratto è individuato dal Committente</i>
Direttore dell'esecuzione	<i>I soggetti incaricati dal Committente a supporto del RUP</i>
Referente contrattuale	<i>Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante e del Committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>

SOMMARIO		<i>pagina</i>
Articolo 1	Disciplina contrattuale.....	4
Articolo 2	Corrispettivo.....	4
Articolo 3	Fatturazione e pagamenti	4
3.1	<i>Fatturazione elettronica</i>	5
3.2	<i>Condizioni e termini di pagamento</i>	5
Articolo 4	Tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 5	Ruoli contrattuali	6
5.1	Referente unico contrattuale.....	6
5.2	Figure specifiche.....	7
5.3	Referente Unico del Procedimento	7
5.4	Direttore dell'esecuzione	7
Articolo 6	Comunicazioni	7
Articolo 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro.....	7
Articolo 8	Personale dedicato al servizio	8
Articolo 9	Clausola di salvaguardia.....	9
Articolo 10	Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	9
Articolo 11	Obblighi in materia di sicurezza	9
11.1	<i>Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze</i>	11
Articolo 12	Tutela della riservatezza	11
Articolo 13	Obblighi documentali	12
Articolo 14	Controlli del servizio.....	13
Articolo 15	Garanzia definitiva	13
Articolo 16	Procedimento di applicazione delle penali.....	14
Articolo 17	Esecuzione in danno	15
Articolo 18	Recesso per giusta causa	15
Articolo 19	Recesso unilaterale	16
Articolo 20	Diffida ad adempiere.....	16
Articolo 21	Clausole risolutive.....	17
Articolo 22	Altri casi di risoluzione	19
Articolo 23	Effetti della risoluzione e del recesso.....	19
Articolo 24	Modifiche ed estensioni contrattuali.....	20
Articolo 25	Responsabilità dell'Appaltatore.....	21
Articolo 26	Cessione del contratto e subappalto.....	21
26.1	<i>Autorizzazione al subappalto</i>	22
26.2	<i>Gestione del subappalto</i>	22
26.3	<i>Sub-contratti</i>	22
Articolo 27	Clausole di legalità.....	23
Articolo 28	Norme di rinvio.....	23
Articolo 29	Spese contrattuali	23
Articolo 30	Foro competente.....	23

Articolo 1 Disciplina contrattuale

I rapporti tra il Comune e l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni richieste sono disciplinati dai seguenti documenti:

- CONDIZIONI GENERALI;
- CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI;
- l'offerta presentata dal Soggetto Aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dal documento denominato PROGETTO OFFERTA.

Articolo 2 Corrispettivo

Il corrispettivo è determinato applicando il ribasso offerto dall'appaltatore agli importi a base di gara per le prestazioni a corpo e a misura.

Il corrispettivo a corpo è costituito dal canone mensile determinato con la seguente formula, facendo riferimento ai valori posti a base di gara:

Canone = $[(C-R) \div 14] + OMS + \text{oneri fiscali}$

laddove,

C = Valore ribassabile a base d'asta

R = Ribasso risultante dall'offerta aggiudicataria

OMS = Oneri interferenziali della sicurezza su base mensile

Il corrispettivo a misura è riconosciuto in caso di attivazione da parte del Committente dei servizi complementari ed accessori previsti dal Capitolato Speciale d'Oneri ed è determinato applicando i valori unitari che risultano dall'elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore.

Il Comune non assume alcun impegno in ordine all'effettivo volume di rifiuti prodotti e l'Appaltatore rinuncia a qualsiasi richiesta di compenso ed indennizzo nel caso in cui i quantitativi indicati siano superati o non vengano, per qualsiasi motivo, raggiunti.

Il canone mensile come sopra determinato, sarà corrisposto secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

Il canone si intende remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei suoi allegati, ivi comprese le forniture e le attrezzature necessarie all'esecuzione, nonché delle proposte migliorative formulate in sede di offerta; l'appaltatore riconosce di non avere alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati.

Il corrispettivo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al servizio reso a regola d'arte ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatte salve eventuali revisioni dei prezzi.

Articolo 3 Fatturazione e pagamenti

Le fatture devono essere intestate al Committente e contenere il codice identificativo gara (CIG).

Le fatture devono, altresì, riportare l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" al fine di consentire alla Stazione appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.d. split payment. Sono liquidati all'Appaltatore i soli importi riferiti all'imponibile, mentre sono trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

3.1 Fatturazione elettronica

Le fatture devono essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il Committente s'impegna a comunicare i dati per consentire la corretta emissione delle fatture elettroniche, quali in particolare:

- a) Descrizione dell'ente per l'intestazione della fattura;
- b) Codice Univoco del Committente, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

3.2 Condizioni e termini di pagamento

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo avvio del servizio, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla verifica di conformità della prestazione alle previsioni contrattuali, qualora l'attività sia conclusa in un momento successivo. La verifica di conformità delle prestazioni è condotta dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione sulla base delle modalità di monitoraggio e controllo previste dal capitolato speciale d'onere ed alla verifica, tramite DURC, della sussistenza in capo all'Appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

La data di ricevimento della fattura corrisponde a quella in cui la stessa è stata correttamente caricata sul Sistema di interscambio per le fatture elettroniche.

I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla Tesoreria.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

I crediti indebitamente maturati dal Committente, per effetto di errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, sanzioni amministrative saranno portati in deduzione del corrispettivo dovuto con o senza emissione di specifica nota d'accredito da parte dell'Appaltatore in occasione del primo pagamento utile e in ogni caso entro il termine di fatturazione dei corrispettivi relativi all'anno successivo a quello di maturazione del credito.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili al Committente, non possono essere intesi in alcun modo come morosità e dare diritto a pretese per interessi di mora o indennità di qualsiasi altro genere, impedire la regolare esecuzione del contratto, essere causa di risoluzione del contratto.

Articolo 4 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ogni violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dal presente documento comporta la risoluzione dei contratti.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti dedicati previsti dal presente appalto entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore s'impegna inoltre a comunicare al Comune, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari, le variazioni ai conti correnti sopra menzionati, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

Non è consentito all'Appaltatore segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con il Committente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore deve trasmettere al Comune, prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto della presente procedura, i contratti stipulati con gli eventuali subfornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva delle attività contrattuali, che sulla base dell'articolo 105, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Il Concessionario s'impegna a comunicare ai subfornitori il CIG relativo alla presente procedura ed è tenuto a risolvere i contratti di subfornitura nel caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziari, dandone immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – UTG di Genova.

Il Concessionario deve consentire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto scaturente dall'aggiudicazione della presente procedura, riportando sulla/e fattura/e il numero del Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al bando di gara.

Articolo 5 Ruoli contrattuali

5.1 Referente unico contrattuale

L'Appaltatore s'impegna a indicare alla Stazione Appaltante e al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni, il nominativo di un soggetto referente unico per tutto quanto l'esecuzione del Contratto. In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente, l'Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.

Il Referente contrattuale deve essere in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Il Referente contrattuale del contratto deve assicurare lo svolgimento delle attività in modo conforme alla Documentazione Contrattuale, nel rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Tutte le contestazioni relative all' esecuzione sono comunicate al Referente contrattuale. L'Appaltatore deve

comunicare alla Stazione Appaltante e al Committente i recapiti telefonici, di tipo fisso e mobile, di posta elettronica, etc. del Referente contrattuale.

5.2 Figure specifiche

L'appaltatore deve affiancare al Referente contrattuale le figure professionali specifiche previste dal Capitolato Speciale d'Oneri.

5.3 Referente Unico del Procedimento

Il Referente unico contrattuale del Committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento.

Il Referente unico contrattuale dell'Appaltatore ha l'obbligo di fare riferimento al RUP della Stazione Appaltante, per tutte le questioni attinenti rispettivamente all'esecuzione dei Contratto.

5.4 Direttore dell'esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva di nominare un Direttore per l'esecuzione del Contratto. Fino alla nomina del Direttore dell'esecuzione le funzioni sono svolte dal Responsabile del Procedimento.

Per il Comune il Direttore dell'esecuzione si identifica, salvo diversi provvedimenti e/o disposizioni normative, con il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore dell'esecuzione provvede, a supporto del Responsabile del Procedimento, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali.

Articolo 6 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al contratto sono effettuate a mezzo pec, o in subordine e in caso di non funzionamento della pec, a mezzo fax o lettera raccomandata. Possono essere accompagnate da comunicazioni per posta elettronica ordinaria a scopo precauzionale ma non sostitutivo.

L'Appaltatore deve indicare all'atto della stipula del contratto tutti i recapiti di posta elettronica, certificata e normale, di posta ordinaria, telefonici e di fax, da utilizzare per le comunicazioni, e s'impegna a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

L'appaltatore s'impegna in particolare a comunicare i recapiti telefonici fissi e mobili, ed eventuali successive variazioni, del Responsabile del contratto e del suo eventuale delegato, nonché degli eventuali sostituti per assicurare la reperibilità richiesta.

Le parti restano responsabili di eventuali inadempimenti, disguidi o disfunzioni, derivanti dall'omissione degli obblighi di comunicazione.

Articolo 7 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dagli eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi, nel rispetto della clausola di promozione e valorizzazione di esigenze sociali, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il personale dipendente dall'Appaltatore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla normativa vigente, dal C.C.N.L. FISE – ASSOAMBIENTE e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Articolo 8 Personale dedicato al servizio

Per l'espletamento delle prestazioni previste dalla presente procedura, l'Appaltatore dovrà disporre di personale in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato e fisicamente idoneo.

All'avvio dell'appalto, l'Appaltatore trasmette a mezzo posta elettronica certificata (pec) l'elenco nominativo del personale in servizio con le relative mansioni e qualifiche d'inquadramento

L'elenco è corredato della documentazione comprovante i requisiti esperienziali minimi richiesti dalle figure professionali specifiche previste dal Capitolato Speciale d'Oneri.

In corso di esecuzione l'Appaltatore comunica entro quindici (15) giorni eventuali variazioni che intervengono rispetto al personale impiegato nel servizio, come individuato in sede di avvio dell'esecuzione, nonché le iniziative formative adottate in ottemperanza a quanto disposto dal punto 4.2 del Decreto 13 febbraio 2014 "Criteri ambientali minimi per l'Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

A cura e spese dell'Appaltatore, il personale in servizio dovrà essere dotato di divisa completa di targhetta di identificazione personale, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale deve essere unica, con colore identico per tutti gli operatori, utile a dare visibilità agli operatori coerentemente con il progetto di comunicazione e rispettosa delle caratteristiche richieste dalla normativa vigente.

Il personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le autorità e dovrà uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune in materia di igiene e di sanità.

L'Appaltatore, attraverso il coordinamento e la direzione del proprio personale, dovrà inoltre assicurare:

- 1) la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte dei cittadini, delle attività commerciali e produttive, collaborando con l'Amministrazione per la comunicazione sui servizi;
- 2) la fornitura e la distribuzione di volantini e altro materiale informativo inerente l'articolazione del servizio;

- 3) la partecipazione alle eventuali riunioni e incontri previsti con le diverse categorie di utenti;
- 4) la collaborazione con il Comune nella definizione dei materiali informativi che saranno elaborati in fase di avvio del nuovo servizio e durante l'esecuzione dell'appalto, anche in funzione di esigenze e problematiche specifiche;
- 5) la fornitura e la consegna dei contenitori/bidoni/sacchi per la raccolta porta a porta, ove prevista, e il posizionamento dei contenitori stradali, gestendo le eventuali criticità correlate;
- 6) lo svolgimento delle attività che competono alla figura di Steward-ambientale ed Ecoausiliario.

Il personale dell'Appaltatore avrà l'obbligo di segnalare ai propri responsabili quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei propri compiti, possano costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio.

Qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, l'Appaltatore sarà tenuto a trasmettere alle stesse l'elenco dei nominativi degli operatori impiegati nel servizio.

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'appaltatore si impegna ad assumere nel proprio organico il personale già dedicato all'esecuzione dell'appalto presso il gestore uscente, nel numero e secondo le condizioni economiche e contrattuali tutte previste dal piano di riassorbimento presentato in sede di offerta.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento è fatto oggetto di monitoraggio da parte del Comune nel corso dell'esecuzione del contratto: a tale fine l'appaltatore comunica tempestivamente ogni variazione relativa allo stato di servizio e all'inquadramento economico o contrattuale del personale riassorbito. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale può costituire grave inadempimento valutabile ai fini della risoluzione del contratto. Ove ne ricorrano i presupposti, si applica l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 10 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 .

L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri

In particolare, l'Appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, e dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

A tale proposito l'Appaltatore deve:

- A) comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze;
- B) formare il personale alla gestione dell'emergenza in caso di Primo Soccorso e Antincendio.

L'Appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a predisporre prima della stipula dei contratti, il documento ricognitivo di valutazione dei rischi standard di natura interferenziale in relazione alle sedi di esecuzione del servizio e all'osservanza del suddetto documento, così come definito prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

Prima della stipula del contratto, il Comune organizza una riunione con l'Appaltatore, che presenterà il proprio piano delle misure di sicurezza, per la definizione del DUVRI da allegare al contratto.

L'Appaltatore dovrà inoltre aggiornare, ogni qualvolta si renda necessario, in collaborazione con i soggetti interferenti il DUVRI previsto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Appaltatore, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal Capitolato, ha l'obbligo di predisporre il "piano di sicurezza" e i "documenti di valutazione dei rischi" previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Entro il termine di dieci giorni antecedenti la stipulazione del contratto, o all'atto della presa in carico del servizio qualora abbia luogo anticipatamente, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia del suddetto piano e del "documento di valutazione rischi", unitamente al nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di prevenzione e protezione previsto dall'art. 101 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione del responsabile, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione specificando il nominativo del sostituto.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, relative all'attuazione delle direttive UE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25 Luglio 1996 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE e 93/368/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.Lgs del 4 Dicembre 1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I – Dispositivi di protezione individuale), e loro successive modificazioni o integrazioni.

I dipendenti, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati al corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e di applicare le norme contenute nella Legge Regione Liguria 30/2007, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

11.1 Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze

Il Contratto sarà integrato dal "Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze" (DUVRI), ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo a tutti i Comuni aderenti recante la valutazione ricognitiva delle possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del suddetto documento così come definito, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, dai diversi datori di lavoro per effetto dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza inerenti le prestazioni.

L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza dei servizi oggetto del presente appalto alle vigenti disposizioni igienico – sanitarie.

Articolo 12 Tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza del Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

L'Appaltatore nelle operazioni inerenti il trattamento dei dati personali dovrà conformarsi alle seguenti condizioni:

- (a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi concessi;
- (b) non potrà in alcun modo diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili;

dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Articolo 13 Obblighi documentali

L'impresa Appaltatrice dovrà fornire tutte le informazioni generali concernenti i servizi erogati mediante i seguenti strumenti:

a) Report giornaliero.

Il rapporto – da trasmettersi quotidianamente per via telematica entro le ore 08.00 al Servizio NU del Comune di Chiavari conterrà la programmazione giornaliera del servizio con la designazione nominativa degli operatori assegnati alle rispettive zone compreso l'orario di servizio degli stessi, ed ogni qualsiasi variazione per eventuali sostituzioni per ferie, malattie, permessi in modo tale da consentire al personale comunale addetto di controllare l'effettiva posizione ed operatività;

b) Report mensile.

Entro i primi 10 giorni del mese successivo, l'appaltatore trasmette al Comune un rapporto contenente le pesate di tutti i rifiuti differenziati riciclabili conferiti nel periodo di riferimento, ai centri di recupero autorizzati. Tale rapporto sarà corredato da una dichiarazione di ogni singolo impianto di conferimento contenente tutte le tipologie e quantità di rifiuti conferiti presso gli stessi nel periodo di riferimento, così da consentire il riscontro con i dati del report redatto dall'Appaltatore. La documentazione sarà completata dalla copia delle ricevute di pesatura e/o delle bolle di consegna od altro documento equivalente, che attestino quantità e destinazione del rifiuto, ivi compresi eventuali formulari di identificazione.

c) Entro il 10 febbraio di ogni anno.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i dati necessari alla compilazione del censimento regionale dei rifiuti urbani e per la redazione dello schema-tipo per la compilazione del MUD.

d) Report annuale.

1) L'Appaltatore si impegna a presentare entro il trenta settembre di ogni anno il piano economico-finanziario della gestione dell'appalto, dettagliando le voci di costo indicate dal D.P.R. 158/1999 e s.m.ei. o da future norme vigenti in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

2) L'Appaltatore provvede al censimento annuale dei bidoni evidenziando eventuali integrazioni o carenze e ne trasmette le risultanze al Comune.

e) Ulteriori segnalazioni.

f) l'Impresa Appaltatrice dovrà segnalare al Servizio NU del Comune, tramite e-mail, qualsiasi evento che comporti o possa comportare a breve termine un disservizio, la comunicazione dovrà pervenire al Servizio NU entro, e non oltre, le 6 ore dall'avvenuto disservizio causato

Le tempistiche indicate costituiscono standard minimo contrattuale richiesto all'Appaltatore: in sede di offerta potranno essere previste, nell'ambito delle proposte migliorative del servizio, periodicità delle comunicazioni più ravvicinate rispetto a quelle indicate dal presente articolo.

L'Appaltatore, con periodicità almeno annuale o in quella più breve richiesta dal Comune, formulerà, sulla base dell'andamento della gestione e delle risultanze della suddetta reportistica trimestrale, proposte per il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dei servizi oggetto di appalto.

L'Appaltatore si impegna a fornire al Comune eventuali report non specificati nei documenti di gara ma

ritenuti necessari per il monitoraggio della gestione del servizio oggetto d'appalto.

Gli obblighi documentali di cui trattasi dovranno allinearsi a quanto disposto dal Decreto 13 febbraio 2014.

In caso di sopravvenute disposizioni normative o di specifiche esigenze del Comune l'Appaltatore è tenuto a trasmettere documenti ed informazioni entro i termini utili per il rispetto dei nuovi adempimenti.

Articolo 14 Controlli del servizio

Il Comune, a mezzo di personale incaricato, potrà effettuare, senza alcun preavviso, sopralluoghi e verifiche.

l'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso a locali o uffici. Disporrà inoltre, affinché i relativi responsabili forniscano tutti gli eventuali chiarimenti e la dovuta documentazione.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni ulteriore azione diretta o provvedimento che possa competere all'Amministrazione Comunale, sono poste a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese sostenute dal Comune per ispezioni, controlli e perizie necessarie, inerenti alle irregolarità riscontrate. L'azione di controllo e vigilanza del Comune non implica alcuna assunzione di responsabilità, neppure a titolo solidale, per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato. Ogni qualsivoglia responsabilità inerente e derivante dall'esecuzione del servizio rimane sempre ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

Il R.U.P. può nominare, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, personale interno ed esterno per le funzioni di controllo. Il gruppo di controllo dell'esecuzione del contratto verrà reso noto all'Appaltatore dopo l'aggiudicazione definitiva. Ogni modifica verrà comunicata tempestivamente dal RUP all'Appaltatore.

Il personale interno coinvolto, fatto salvo il personale della Polizia Municipale per le proprie attività istituzionali, potrà svolgere attività di controllo anche saltuarie o residuali, rispetto alle proprie attività istituzionali.

E' prevista l'istituzione di un tavolo di regia, a cui dovranno far parte il responsabile dell'Appalto, il responsabile del cantiere e il R.U.P., il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e i collaboratori del R.U.P. Le riunioni dovranno svolgersi con cadenza settimanale per tutto il primo anno di appalto e quindicinale per gli anni successivi, fatte salve le prioritarie esigenze di ulteriori modalità di coordinamento.

Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate a campione degli automezzi utilizzati per il servizio, tanto all'inizio quanto alla fine del percorso di raccolta, ponendo a carico dell'Appaltatore i relativi oneri.

Le funzioni di controllo e di verifica potranno essere affidate dal Comune destinatario del servizio ad una struttura tecnica esterna della cui individuazione verrà data comunicazione all'Appaltatore.

Articolo 15 Garanzia definitiva

L'aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei. e dal Disciplinare di gara. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Tale deposito, da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, commi 2 e 3 ed è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso formulato non superi il 10 per cento.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti tale percentuale. Qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. art.93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.ei. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Articolo 16 Procedimento di applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all'applicazione delle penali sono contestati all'appaltatore in forma scritta, unitamente alla quantificazione delle penali applicabili.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le controdeduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, se temporale.

Il Committente comunica l'avvenuta applicazione delle penali alla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione effettuata nei confronti dell'Appaltatore.

A discrezione del Committente, il valore delle penali applicate è portato in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo oppure a prescindere dalla stessa, oppure è introitato mediante escussione della cauzione definitiva, con l'obbligo per il Fornitore di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Diversamente, il perdurare dell'inadempimento può costituire causa di risoluzione del contratto.

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del servizio.

Considerata la particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

L'Amministrazione contraente può applicare penali nella misura massima del 10% del valore del proprio contratto; il superamento di detto limite può costituire causa di risoluzione del contratto secondo quanto indicato delle presenti Condizioni.

L'applicazione delle penali non esclude l'ulteriore risarcimento dei danni tutti che possono derivare dall'inadempimento dell'Appaltatore per effetto della ritardata o della mancata esecuzione del servizio, danni ai fini della quantificazione dei quali concorreranno, altresì, gli eventuali ulteriori oneri che la Stazione Appaltante e il Committente fossero chiamati a sostenere a seguito della necessità di affidamento del servizio ad altro concorrente nell'ambito della stessa procedura, o a seguito di nuova procedura di gara, nonché il maggior costo delle prestazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

Articolo 17 Esecuzione in danno

Considerata la particolare natura delle prestazioni, il Comune si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato.

I servizi oggetto dell'appalto, nel loro complesso o singolarmente considerati, non possono essere sospesi, interrotti o abbandonati, fatta eccezione per i soli casi di forza maggiore.

In tutti gli altri casi la sospensione, l'interruzione o l'abbandono dei servizi costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.

A fronte dell'inadempimento, il committente assegna all'Appaltatore, con le modalità previste dall'Articolo *penali*, un termine entro il quale provvedere all'integrale ripristino del servizio, trascorso inutilmente il quale, impregiudicata l'applicazione delle relative penali, può assicurare la continuità dei servizi mediante l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, anche avvalendosi di altri operatori economici.

I costi dell'intervento sostitutivo, maggiorati del 10% (dieci per cento), sono posti interamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a rifondere al Comune la somma corrispondente al mancato introito del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi conseguente all'applicazione dell'art. 14, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dall'utenza è corrisposto nella misura massima del 20 per cento della tariffa.

Il Comune può compensare i crediti derivanti dall'applicazione del presente articolo portandoli in diminuzione di qualsiasi posizione debitoria sussistente nei confronti dell'Appaltatore.

Resta salva la facoltà del Comune di soddisfare il proprio credito rivalendosi sul deposito cauzionale fideiussorio costituito dall'Appaltatore, con l'obbligo di quest'ultimo di reintegrarlo nel suo ammontare entro e non oltre il quindicesimo giorno naturale consecutivo all'escussione.

Articolo 18 Recesso per giusta causa

Costituiscono motivo di recesso unilaterale tutti i casi in cui sopravvenga la perdita dei requisiti di carattere generale da parte dell'Appaltatore o intervenga nei suoi riguardi una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare o di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.

Il Committente recede dal contratto qualora intervengano le seguenti situazioni:

- 1) l'Appaltatore si sia trovato al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati dell'Unione Europea.
- 3) sia accertata la perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali o mancato rinnovo dell'iscrizione stessa;
- 4) sia accertata a carico dell'Appaltatore l'esistenza delle situazioni di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a seguito dei controlli eseguiti in attuazione della Convenzione stipulata dalla Città Metropolitana di Genova con la Prefettura di Genova;
- 5) sia intervenuta in corso di contratto una condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo o comunque rilevanti ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in tutti i casi in cui, successivamente alla stipula dello stesso, intervengano altre situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, motivi di esclusione dalle gare o di perdita dei requisiti contrattuali generali previsti dalla legislazione vigente, ovvero emergano situazioni, fatti o comportamenti dell'Appaltatore, tali da deteriorare il rapporto di fiducia e che possano compromettere una corretta prosecuzione del rapporto contrattuale, quali in particolare comportamenti reticenti o omissivi.

Le cause di recesso sopra indicate rilevano anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d'impresе o sia costituito in altra forma associativa assimilata, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei casi sopra indicati Il Committente comunica all'Appaltatore la volontà di recedere, descrivendo precisamente i fatti e le motivazioni a supporto della decisione e assegnando un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, per consentire allo stesso di formulare eventuali controdeduzioni, osservazioni e/o produrre documentazione a proprio favore.

Qualora le giustificazioni e gli elementi prodotti dall'Appaltatore non siano ritenuti accoglibili e adeguati, Il Committente adotta i conseguenti provvedimenti e ne dà comunicazione all'Appaltatore.

Articolo 19 Recesso unilaterale

Il Committente può esercitare la facoltà di recesso dai contratti derivati prevista dall'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

E' prevista la facoltà di recesso dal contratto, senza indennizzo alcuno per l'Appaltatore, qualora anticipatamente alla scadenza del servizio, così come determinata a seguito di proroga o di rinnovo, sia intervenuta l'individuazione del nuovo gestore del ciclo integrato dei rifiuti.

Articolo 20 Diffida ad adempiere

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e il Comune si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso.

In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Committente, indipendentemente dall'applicazione delle penali,

contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali.

Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell'inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni.

Qualora l'Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero le giustificazioni presentate non possano essere accolte, il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto.

Nel termine sopraindicato l'Appaltatore può fornire giustificazioni all'inadempimento che saranno valutate dal Committente ai fini dell'esercizio della facoltà di risoluzione.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Articolo 21 Clausole risolutive

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d'oneri e qualora si verificano episodi che, a giudizio del Committente, rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:

- A) qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto;
- B) qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione Appaltante e dal Committente raggiunga il 10% del valore del contratto;
- C) in caso di cessione del contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del Fornitore.

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato speciale d'oneri

Il Committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del contratto;
- b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria o l'utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
- b) la riduzione e il rallentamento del servizio, la sospensione, l'interruzione e l'abbandono delle prestazioni senza motivata ragione e/o autorizzazione della Stazione Appaltante e del Committente;
- c) la violazione degli obblighi di riservatezza come disciplinati dal contratto e/o previsti dalla normativa vigente, europea e nazionale;

- d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- e) la violazione della normativa vigente in materia di subappalto, con particolare riferimento alle ipotesi di subappalto non autorizzato e di subappalto eccedente le prestazioni e i limiti consentiti;
- f) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell'esecuzione delle prestazioni;
- h) l'interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
- i) l'illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante sulla corretta esecuzione del contratto ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
- j) l'Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori/delle prestazioni, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento;
- k) l'Appaltatore abbia mancato di ottemperare a quanto richiesto a seguito di una diffida ad adempiere.
- l) fallimento o cessazione dell'attività dell'Impresa;
- m) accertata inadempienza verso il personale o gli istituti previdenziali e assistenziali;
- n) cessione totale o parziale del contratto;
- o) mancata tracciabilità dei flussi finanziari;
- p) subappalto in violazione a quanto disposto dall'Art. 26;
- q) mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di durata dell'appalto;
- r) mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- s) sospensione del servizio superiore a 48 ore, fatte salve le cause di comprovata forza maggiore;
- t) gravi o ripetute violazioni inerenti la sicurezza sul lavoro;
- u) applicazione a carico dell'Appaltatore di oltre cinquanta penali nell'arco di un anno;
- v) applicazione di penali, anche cumulativamente intese, per un importo superiore al 10% del valore contrattuale;
- w) gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi in appalto che abbiano recato o possano arrecare danno al Committente;
- x) abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, nel caso in cui la gravità e

la frequenza delle infrazioni compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.

Per le ipotesi di cui sopra la risoluzione del contratto opera di diritto con effetto immediato non appena il Committente dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione attraverso la clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l'adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all'interesse del Committente (art. 1455 del codice civile).

Articolo 22 Altri casi di risoluzione

Il Committente si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per quanto di competenza nei seguenti casi:

- a) il contratto abbia subito una modifica tale da esorbitare le limitazioni imposte dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e i meccanismi di adeguamento previsti dallo stesso;
- b) il valore delle prestazioni abbia superato le soglie e i limiti indicati nell'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque previsti dal contratto.

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della risoluzione.

Articolo 23 Effetti della risoluzione e del recesso

L'esercizio della facoltà di recesso da parte del Committente comporta lo scioglimento dei vincoli contrattuali.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'art. 108, comma 5 e seguenti, e dall'art. 109, comma 3 e seguenti, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

A seguito della comunicazione del Committente, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione, secondo le indicazioni ricevute dal Committente.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento comportano l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando, sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida ad adempiere, il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito, da identificarsi a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle spese conseguenti all'esecuzione in danno e negli oneri per l'indizione di nuova gara.

Qualora l'importo della garanzia definitiva non risultasse capiente rispetto alla richiesta risarcitoria, il Committente potrà rivalersi su quanto a qualsiasi titolo risultasse dovuto al Fornitore fino a regolazione di ogni pendenza.

Il recesso per giusta causa e la risoluzione per inadempimento determinano l'esclusione dell'Appaltatore da successive procedure di affidamento indette dal Committente, a prescindere dagli obblighi di comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini dell'iscrizione del casellario informatico.

Il periodo di esclusione previsto dalla normativa vigente decorre dalla data in cui la risoluzione è intervenuta, fatta salva l'instaurazione di eventuali procedimenti giudiziari.

Articolo 24 Modifiche ed estensioni contrattuali

L'aumento o la diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, non determinano variazioni delle condizioni contrattuali. La percentuale massima di variazione è riferita al singolo contratto. Non sono considerate aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali le variazioni dei volumi della raccolta e del trasporto.

Il Comune, sulla base dell'andamento dei singoli servizi, dell'accertata produttività e della convenienza economica degli stessi, quali risultanti dalla reportistica prodotta dall'Appaltatore e dalle informazioni in suo possesso (ad esempio risultanti da monitoraggio, controlli sul servizio, segnalazioni, esposti, ecc.), potrà richiedere variazioni rispetto alle modalità di esecuzione o ai contenuti dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Comune potrà altresì chiedere in sostituzione dei servizi previsti l'espletamento di servizi non compresi in questo Capitolato o chiederne la modifica, purché economicamente corrispondenti ai servizi sostituiti, compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili, senza oneri aggiuntivi, non configurandosi in questo modo quali modifiche sostanziali del contratto.

In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dall'Appaltatore ed approvata dal Comune, che condurrà un'analisi comparativa tra il valore economico del servizio, così come descritto in sede di offerta, e l'incidenza economica della variazione richiesta, sulla base dei parametri di costo risultanti posti a base di gara e di quelli risultanti dall'offerta aggiudicataria, eventualmente integrata da apposita indagine di mercato approvata in contraddittorio; resta salvo quanto previsto dall'articolo *Revisione prezzi*

Durante l'esecuzione dei servizi l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad eventuali rimodulazioni in base alle esigenze emerse durante l'esecuzione dei servizi stessi.

L'Appaltatore non può apportare modifiche o varianti all'esecuzione delle prestazioni, senza l'espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara.

L'Appaltatore s'impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Sulla base delle risorse disponibili e destinabili al finanziamento del rapporto contrattuale in oggetto, il Comune può affidare servizi analoghi e/o complementari ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento di queste prestazioni costituisce una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e presuppone un nuovo provvedimento di autorizzazione a contrarre, che esula dalla disciplina del presente contratto.

E' prevista un'opzione di rinnovo della durata di 24 mesi qualora, alla data del 31 dicembre 2020, le procedure per l'affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti non fossero ancora giunte a conclusione.

In conformità a quanto previsto dal Piano Metropolitano dei rifiuti di cui alla Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 31 del 18 luglio 2018, alla scadenza del 31 dicembre 2020, il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo di ventiquattro (24) mesi. L'opzione di rinnovo, potrà prevedere la possibilità da parte dell'appaltatore di proporre nuovi investimenti il cui ammortamento dovrà necessariamente essere esaurito entro il nuovo termine contrattuale risultante dall'esercizio della facoltà di rinnovo.

La clausola di rinnovo è sottoposta alla condizione risolutiva espressa che identifica nella intervenuta individuazione del soggetto affidatario del ciclo di gestione integrata dei rifiuti la causa di automatica cessazione del rapporto negoziale in corso.

Inoltre, nell'eventualità che le procedure per l'individuazione dell'affidatario del ciclo di gestione integrata dei

rifiuti dovessero slittare rispetto al termine del 31/12/2020 e nel caso in cui non sia stata applicata l'opzione di rinnovo biennale di cui sopra, il contratto sarà oggetto di proroga, fino all'espletamento delle procedure di affidamento del ciclo di gestione integrata dei rifiuti. In tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 4 della legge Regione Liguria, 7 aprile 2015, n. 12, al fine di favorire la successiva transizione ad una gestione unitaria del servizio per l'area di appartenenza, in presenza dell'avvenuta individuazione del nuovo gestore del ciclo integrato dei rifiuti, la scadenza contrattuale determinata a seguito di proroga, sarà soggetta, al pari dell'ipotesi di rinnovo, a cessazione anticipata senza possibilità per l'Appaltatore, di avanzare richiesta di indennizzo alcuna.

Articolo 25 Responsabilità dell'Appaltatore

Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti, a persone e/o cose causati dalla propria organizzazione a seguito di eventi verificatisi nell'ambito della conduzione ed esecuzione dei servizi e assume a proprio esclusivo carico l'integrale risarcimento dei danni che dovessero derivare a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune destinatario del servizio da ogni responsabilità al riguardo.

Nella responsabilità verso terzi sono espressamente comprese le ipotesi di danno cagionate a proprietari, conduttori e amministratori di locali (adibiti a usi civili e commerciali), in relazione alle modalità di accesso alle proprietà nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto di appalto.

L'Appaltatore è responsabile, verso il Committente del buon andamento dei servizi assunti, di tutto il materiale (compreso quello avuto in consegna), dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti.

Costituiranno fonte di responsabilità contrattuale dell'Appaltatore nei confronti del Committente, e come tali saranno altresì sanzionabili ai sensi del successivo articolo *Penali*, i danni conseguenti a comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione degli obblighi e delle direttive impartite per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la cura dei rapporti con l'utenza.

L'Appaltatore si impegna comunque a proseguire nell'espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine, nelle more dell'espletamento della procedura pubblica di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello stesso. In questo caso, rimangono ferme tutte le condizioni e prezzi stabiliti nel contratto e nella documentazione di gara; l'Appaltatore pertanto non potrà pretendere nulla in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo di affidamento, tenuto conto della revisione contrattuale.

Articolo 26 Cessione del contratto e subappalto

All'Appaltatore non è consentito, in alcun modo e in alcun momento nell'arco della durata contrattuale, cedere a terzi il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni accertati.

Il subappalto, se previsto dal disciplinare di gara, può essere richiesto al Committente nell'esecuzione del contratto, sempreché l'Appaltatore abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere tale facoltà.

Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

I contratti di subappalto possono essere sottoscritti soltanto con gli operatori economici indicati in fase di gara se previsto l'obbligo della terna di cui al comma 6 dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

26.1 Autorizzazione al subappalto

La richiesta di subappalto è indirizzata al Committente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e può essere contenuta nel PDA o presentata successivamente.

L'appaltatore deposita i contratti di subappalto presso il Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'appaltatore trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

I subappaltatori devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti pubblici e per l'esecuzione delle prestazioni.

Il Committente procede alla verifica del possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in funzione delle prestazioni subappaltate.

Il Committente acquisisce e verifica la documentazione di cui all'articolo 105, comma 9, terzo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni.

Le verifiche di cui sopra devono concludersi entro trenta giorni dal deposito della documentazione relativa al subappalto richiesti, salvo motivata necessità di proroga, che deve essere comunicata all'appaltatore e alla Stazione appaltante o al Committente, a seconda dei casi.

L'appaltatore ha facoltà di sostituire i subappaltatori nel caso la verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione o di impedimento del subappalto.

L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

26.2 Gestione del subappalto

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e il solo responsabile, nei confronti del Committente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto debba essere corrisposto direttamente al subappaltatore, in caso di inadempimento o ritardo rispetto agli obblighi contributivi e retributivi del subappaltatore nei confronti del proprio personale si applicano le disposizioni previste per i pagamenti all'appaltatore.

26.3 Sub-contratti

I sub-contratti e i cottimi che non hanno natura di subappalto e/o non concorrono al limite del subappalto devono essere comunicati al Committente con le stesse modalità previste per il sub-appalto.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto l'Appaltatore deve comunicare preventivamente al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni:

- 1) il nome del subcontraente;

- 2) l'importo del sub-contratto;
- 3) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore s'impegna a fare esplicito divieto ai suoi subappaltatori di cedere a terzi anche quote minime del contratto di subappalto, e rimane comunque responsabile a tutti gli effetti del rispetto di questo divieto nei confronti della Stazione appaltante.

Tale cessione, qualora si verificasse, sarebbe comunque inefficace nei confronti della Stazione appaltante e del Committente.

È fatto divieto all'Appaltatore e al subappaltatore di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dall'affidamento del servizio senza la formale adesione del Committente.

Articolo 27 Clausole di legalità

L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'amministrazione di chiedere la risoluzione del Contratto.

Articolo 28 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente elaborato e dagli altri documenti di gara di cui all'articolo 1, si fa rinvio alla normativa vigente in materia contrattuale, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- A) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni;
- B) D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nelle parti ancora attualmente in vigore;
- C) Codice Civile.

Articolo 29 Spese contrattuali

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del Contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula dei contratti stessi.

Articolo 30 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione del Contratto e all'esecuzione dell'appalto, non risolta con accordo bonario, sarà competente il foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.